Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 6 ottobre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1975, n. **480**.

Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonchè il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

TITOLO I

Capo I

POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Art. 1.

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli enti locali.

La regione trasmette al rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

Capo II

LAVORI PUBBLICI DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dai seguenti:

« Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera *e*), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi del-

le lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima;

b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;

e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;

g) opere di riparazione di danni bellici.

La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio ».

Sono comunque trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, già esercitate all'atto del loro passaggio alla regione dagli uffici trasferiti ai sensi del successivo art. 4, residuano alla competenza statale in ordine:

a) alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;

b) ai contributi, alla progettazione ed alla gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia;

c) all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

d) ai mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono, altresì, trasferiti alla regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed il provveditorato alle opere pubbliche trasferiti con il precedente quarto comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.

Il provveditore alle opere pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato.

Fino a quando la regione non avrà disposto diversamente con proprie leggi, il provveditore alle opere pubbliche e gli ingegneri capo preposti agli uffici del genio civile vengono posti a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.

Capo III

EDILIZIA ED URBANISTICA

Art. 5.

Spetta alla regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali.

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è abrogato.

Art. 6.

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonchè da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Capo IV

TRASPORTI SU LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRANVIARIE

Art. 7.

L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:

« La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna è trasferita alla regione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi ».

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 6 della statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna per il proprio territorio l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7, residuano alla competenza statale:

1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:

vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonchè nominare il presidente del consiglio di disciplina.

Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonchè all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti ».

Ciò fino a quando il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

Capo V

ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 9.

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le seguenti funzioni amministrative:

a) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

b) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

c) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorchè artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.

In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere precedenti rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

Capo VI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 10.

Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1531, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'art. 3 e nell'art. 6 dello stesso decreto.

Fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento e alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonché alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà diversamente disciplinata, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministero delle finanze.

In materia di agenzie di viaggio resta riservato allo Stato il nullaosta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

I rapporti internazionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera sono di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. E' riservata al Ministero del turismo e dello spettacolo l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici di frontiera.

La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo che la esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).

L'attività promozionale turistica all'estero, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, spetta alla regione, la quale utilizzerà normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale per il turismo.

Capo VII

MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

Art. 11.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.

La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie ».

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dall'ufficio trasferito di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera *c*), della legge stessa;

c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328;

d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericoli di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;

g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta si ritenga che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

h) operare le ricognizioni delle raccolte private;

i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

l) preparare i dati per la statistica generale.

TITOLO II

Capo I

INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 13.

L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di ferie e mercati ad eccezione degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto.

Capo II

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ NON RIGUARDANTE OPERE A CARICO DELLO STATO

Art. 14.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562, è sostituito dal seguente:

« Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonchè tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quelle della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla regione.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale delegate alla regione.

Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ».

Capo III

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Art. 15.

Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sardegna, sono esercitate dagli organi della regione.

Le dette funzioni riguardano in particolare:

a) il riconoscimento giuridico, la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione nonchè quanto si attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;

b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi comprese la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, alla regione spetta anche la nomina del commissario.

Art. 16.

La regione provvede per il proprio territorio:

a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;

b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;

c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;

d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 e successive modificazioni;

f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sardegna ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;

g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 17.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;

2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente;

3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza, operanti nel territorio della Sardegna, previsti dai punti *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99;

4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, nonché dei profughi stranieri;

5) all'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) agli studi e alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali.

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al n. 3) del presente articolo è delegato, per il territorio della Sardegna, alla regione, che esercita tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo dell'amministrazione centrale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

Art. 18.

Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi, operanti nella Sardegna.

I provvedimenti per le riforme degli statuti organici, la fusione, la trasformazione e l'estinzione degli enti pubblici di cui al primo comma, possono essere promossi anche dalla regione.

Restano ferme, altresì, le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale e pluriregionale, operanti nella Sardegna.

Art. 19.

Nel territorio della Sardegna i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente, ad eccezione di quelle attribuite alla regione con il presente decreto.

Capo IV

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Art. 20.

Si applicano alla regione autonoma della Sardegna le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, con esclusione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello stesso decreto.

Capo V

ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

Art. 21.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione.

La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456), ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) l'addestramento professionale degli artigiani;

d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

Le attività di cui alla presente lettera *e*) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Nelle funzioni amministrative delegate sono comprese anche:

1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;

3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;

4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 22.

Sono parimenti delegati alla regione sarda i compiti già esercitati, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti site in Sardegna sarà trasferito alla regione, conservando la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi nella regione e destinati alle attività di cui al precedente articolo, saranno trasferiti al patrimonio della regione stessa.

I provvedimenti relativi al trasferimento alla regione del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 ed ai precedenti commi del presente articolo, la regione provvede con la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad essa attribuita e determinata con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Ove la quota del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori non fosse sufficiente a ricoprire le spese del personale trasferito ai sensi del secondo comma del presente articolo, lo Stato provvede con contributo straordinario.

Capo VI

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 23.

Le funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono delegate nel territorio della Sardegna, all'amministrazione regionale.

TITOLO III

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24.

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti in Sardegna nelle materie di competenza regionale ai sensi dei precedenti articoli, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art. 25.

Al trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative disciplinate dal presente decreto, si applica l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 4.

Art. 26.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme

mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 27.

Il trasferimento alla regione degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.

Art. 28.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui ai precedenti articoli, vengono consegnati alla regione. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alla regione nelle materie di cui ai precedenti articoli e quelli inerenti alle attività delegate.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alla regione ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 29.

La regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite con i precedenti articoli, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite alla regione.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 30.

Al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato alla regione ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione regionale provvede, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.

La regione provvede all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma, i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonché di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto.

Art. 32.

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione autonoma della Sardegna che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del rappresentante del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 33.

Le funzioni amministrative delegate di cui al presente decreto vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Capo II

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 34.

Sino alla regionalizzazione degli enti di sviluppo sono delegate alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo in Sardegna (E.T.F.A.S.).

Il quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è abrogato.

Art. 35.

Per la concessione di contributi a favore dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, è autorizzata la spesa di L. 8.347 milioni a copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1973 e di L. 12.700 milioni per l'anno 1974 e di L. 10.800 milioni per l'anno 1975.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1973 per fronteggiare i fabbisogni dell'E.T.F.A.S., il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'Ente stesso a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di L. 20.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1975 e possono essere concessi, oltre che dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed enti e istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle norme statutarie.

Art. 36.

All'onere di L. 8.347 milioni e di L. 12.700 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 35 rispettivamente per gli anni finanziari 1973 e 1974 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per i suddetti importi, del fondo iscritto al corrispondente cap. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

All'onere di L. 10.800 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 35 per l'anno finanziario 1975 si farà fronte a carico e mediante riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 35, comma terzo, si provvederà, per l'anno 1975 e per quelli successivi, a valere sulle disponibilità recate dal cap. 7742 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio correnti all'attuazione del presente decreto.

Art. 37.

Alle entrate previste dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono aggiunte le seguenti:

a) cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

b) nove decimi dell'imposta di registro percetta nel territorio della regione;

c) ulteriori tre decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati percetto nel territorio della regione in aumento della attribuzione dei sei decimi di tale gettito prevista dalla legge 3 giugno 1960, n. 529.

Le presenti norme hanno effetto dalla data del 1° luglio 1975.

Art. 38.

E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI — VISENTINI — BUCALOSSI — MALFATTI — MARTINELLI — MARCORA — DONAT-CATTIN — GULLOTTI — TOROS — SARTI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

(Ammesso al visto della Corte dei conti, con esclusione dello art. 37, giusta deliberazione della sezione del controllo in data 12 agosto 1975)

Per quanto sopra, registrato parzialmente il 12 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 58

(In conformità della deliberazione delle sezioni riunite, in data 24 settembre 1975, l'art. 37 è registrato con riserva il 30 settembre 1975)

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1975.

Nomina della commissione tecnica per i problemi della editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975;

Viste le designazioni effettuate per i lavoratori poligrafici dalle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

Ritenuta la necessità di procedere alla composizione della commissione di cui all'art. 7 della predetta legge;

Decreta:

La commissione tecnica per i problemi dell'editoria prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è così composta:

il sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Giancola avv. Renato, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con funzioni di vice presidente;

Randone dott. Francesco, capo del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Galtieri prof. Gino, capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ruggiero dott. Felice, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nasi dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gallinari prof. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Rizzoli dott. Angelo e Salvadori Del Prato avv. Giuliano, in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali;

Murialdi prof. Paolo e Ceschia Luciano, in rappresentanza della Federazione nazionale stampa italiana;

Scarlata dott. Orlando, in rappresentanza dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

Colzi Giorgio, Botti Luciano e Giampietro Alfredo, in rappresentanza dei lavoratori poligrafici;

Zuccalà dott. Domenico, in rappresentanza della Unione stampa periodica italiana;

De Palma prof. Paolo, in rappresentanza delle Agenzie nazionali di stampa;

Adler cav. lav. Lionello e Fabbri cav. lav. Giovanni, in rappresentanza dell'Assocarta;

Baldari dott. Giovanni, Bassanini prof. Franco, Lepore prof. Oreste e Ungari prof. Paolo, esperti in materia di editoria.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Enrico Longo dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 settembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Moro

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Donat-Cattin

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
Spadolini

(8285)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Nuova pianta organica delle qualifiche delle carriere direttive, tecnica ed amministrativa del Ministero dei lavori pubblici a seguito delle variazioni in aumento apportate ai ruoli medesimi con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1974, n. 10301, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 18, foglio n. 182, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche delle carriere direttive, tecnica ed amministrativa, in attuazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con effetto dal 12 febbraio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con il quale vengono autorizzate le variazioni in aumento ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici nella misura di 9 direttivi amministrativi e 13 direttivi tecnici, variazioni che debbono essere riordinate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 748 - punto 2 nella proporzione di 1/4 alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate e 3/4 alle qualifiche di direttore di sezione e consigliere o qualifiche equiparate;

Che pertanto occorre modificare la dotazione organica delle qualifiche direttive, tecniche ed amministrative, fissate con il decreto interministeriale 26 giugno 1974, n. 10301, precitato, elevando i posti della qualifica di direttore aggiunto di divisione di due unità (pari ad 1/4 di nove) e di sette unità i posti di direttore di sezione e consigliere mentre i posti della qualifica di ingegnere capo aggiunto ed urbanista capo aggiunto debbono essere aumentati di tre unità (pari 1/4 di tredici) e di dieci unità i posti di ingegnere ed urbanista superiore e di ingegnere;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Con effetto dal 7 dicembre 1974 le dotazioni organiche del personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, del Ministero dei lavori pubblici, già fissate con decreto interministeriale 26 giugno 1974, numero 10301, citato nelle premesse, sono rideterminate, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nelle seguenti unità:

QUADRO *A*

CARRIERA AMMINISTRATIVA

Parametro	Qualifica	Organico
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	54
307 257 190	Direttore di sezione Consigliere	146 (*a*) (*b*) (*c*)
	Totale . . .	200

(*a*) L'organico è stato indicato in centoquarantasei unità, tenuto conto di quindici collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.

(*b*) Di cui undici unità son rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

(*c*) Di cui sessantacinque unità sono rese indisponibili ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

QUADRO B

CARRIERA TECNICA

Parametro	Qualifica	Organico
530 487 455 426 387	Ingegnere capo aggiunto Urbanista capo aggiunto	158 (a)
307 257 218	Ingegnere superiore ed urbanista superiore Ingegnere ed urbanista	444 (b) (c) (d) (e)
	Totale	602

(a) Di cui quattro riservati agli urbanisti capi aggiunti.
(b) L'organico è stato indicato in quattrocentoquarantaquattro unità, tenuto conto di trenta collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.
(c) Di cui centotrenta unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.
(d) Di cui ventidue riservati agli urbanisti superiori ed urbanisti.
(e) Di cui cinquantadue unità sono rese indisponibili ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 15

(8127)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Ristrutturazione delle piante organiche delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici a seguito delle variazioni in aumento apportate ai ruoli medesimi con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale n. 21139 del 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, con il quale in attuazione dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state stabilite con effetto dal 1° luglio 1970 le nuove piante organiche del personale delle carriere direttive di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto interministeriale n. 10300 del 26 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 18, foglio n. 183, con il quale, in attuazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, sono state stabilite le nuove piante organiche del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici con effetto dal 1° aprile 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con il quale vengono autorizzate le seguenti variazioni in aumento ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici:

Geometri	posti 16
Ragionieri	» 5
Segretari	» 20
Disegnatori	» 8
Marconisti	» 4
Coadiutori stenodattilografi	» 42
Commessi	» 12

Considerato che occorre procedere alla ristrutturazione dei ruoli di cui sopra;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Con effetto dal 7 dicembre 1974 le tabelle B/1, B/2, B/3, B/4, C/2, C/4, D/3 allegate al decreto interministeriale 26 giugno 1974, n. 10300, citato nelle premesse sono sostituite, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4, C/2, C/4, D/3 allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 185

TABELLA B/1

CARRIERA DI CONCETTO

Geometri

Parametro	Qualifica	Organico
370	Geometra capo	76 (a)
302 260	Geometra principale	339 (a)
227 188 160	Geometra	184 (b) (c)
	Totale	599

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21139 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in centottantaquattro unità tenendo conto di centocinquantacinque collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.
(c) Di cui cinquanta unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA *B/2*

CARRIERA DI CONCETTO

Ragionieri

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ragioniere capo . . .	18 (*a*)
297 255	Ragioniere principale . .	78 (*a*)
218 178 160	Ragioniere . . .	55 (*b*)
	Totale . .	151

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21139 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in cinquantacinque unità tenuto conto di ventitre collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.

TABELLA *B/3*

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari

Parametro	Qualifica	Organico
370	Segretario capo	20 (*a*)
297 255	Segretario principale	89 (*a*)
218 188 160	Segretari	63 (*b*)
	Totale .	172

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21139 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in sessantatre unità, tenuto conto di venticinque collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.

TABELLA *B/4*

CARRIERA DI CONCETTO

Disegnatori

Parametro	Qualifica	Organico
370	Disegnatore capo .	12 (*a*)
302 260	Disegnatore principale	52 (*a*)
227 188 160	Disegnatori	31 (*b*) (*c*)
	Totale	95

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21139 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in trentuno unità tenuto conto di venti collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.
(*c*) Di cui nove unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA *C/2*

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici

Parametro	Qualifica	Organico
245	Ass. radiot. marc. sup.	5
218 188	Ass. rad. e marc. princ. .	20
168 143 128	Ass. radiot. e marconista . .	15 (*a*)
	Totale	40

(*a*) L'organico è stato indicato in quindici unità, tenuto conto di quattro collocamenti a riposo disposti ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.

TABELLA *C/4*

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori del G.C.

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	67
213 133	Coadiutore principale	298
163 133 120	Coadiutori	222 (*a*) (*b*)
	Totale . . .	587

(*a*) L'organico è stato indicato in duecentoventidue unità, tenuto conto di settantasei collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.
(*b*) Di cui quarantadue unità sono rese indisponibili fino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA *D/3*

CARRIERA AUSILIARIA

Commessi del G.C.

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Commesso capo	69 (*a*)
133 115 100	Commesso	74 (*b*)
	Totale . . .	143

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21139 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in settantaquattro unità, tenuto conto di ottantaquattro collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sino alla data del presente decreto.

(8128)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Ostuni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brindisi per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 settembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone costiere lungo la strada statale n. 379 di Egnathia e Torre Canne, appartenenti al comune di Ostuni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ostuni;

Vista l'opposizione, presentata congiuntamente dai signori Caroli e Camassa avverso la predetta proposta di vincolo, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le sue zone litorali, come quelle di Lamaforca, Santa Lucia, Pilone, Rosa Marina, che rappresentano esempi di amene spiaggie con basse scogliere ed interessanti arenili, caratterizzate dall'esistenza di numerose macchie della tipica flora mediterranea, quadri naturali di notevole bellezza;

Decreta:

La zona costiera a valle della strada statale n. 379 di Egnathia e Torre Canne, sita nel territorio del comune di Ostuni ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da sud, segue il confine comunale fra Carovigno ed Ostuni, all'altezza del mare, sino ad incontrare la strada statale n. 379, all'altezza della chilometrica 38 + 684, segue la strada statale n. 379 verso Monopoli sino all'imbocco con la comunale Boezio, segue detta comunale sino all'incrocio con la comunale Lamacavallo-Caposenna, segue la congiungente rettilinea e quasi parallela alla strada statale n. 379 sino ad incontrare l'incrocio della Carrera con la comunale Rienzo Santacroce, segue la Carrera sino ad incontrare l'incrocio della strada che da Ostuni va alla masseria Pilone all'altezza dei « Trappeto del Diavolo » da detto punto segue una congiungente rettilinea ideale sino ad incontrare il confine comunale con Fasano alla distanza di 1 km dal corrispondente lido del mare, segue la linea della battigia sino ad incontrarsi a sud con il punto di inizio della zona sul confine del comune di Carovigno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Ostuni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 27 del mese di settembre alle ore 10 in Brindisi presso la sede dell'amministrazione provinciale si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, giusta invito diramato con lettera raccomandata n. 71/66 di protocollo del 13 settembre 1966, ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per discutere sul seguente ordine del giorno:

COMUNE DI OSTUNI - Vincolo panoramico zona costiera lungo la strada statale n. 379 di « Egnathia e Torre Canne ».

(*Omissis*).

La commisione delibera all'unanimità di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo panoramico di insieme di tutta la zona delimitata nell'allegata planimetria del comune di Ostuni e così individuata:

da sud, segue il confine comunale fra Carovigno ed Ostuni, all'altezza del mare, sino ad incontrare la strada statale n. 379, all'altezza della chilometrica 38 + 684, segue la strada statale n. 379 verso Monopoli sino all'imbocco con la comunale Boezio, segue detta comunale sino all'incrocio con la comunale Lamacavallo-Caposenna, segue la congiungente rettilinea e quasi parallela alla strada statale n. 379, sino ad incontrare l'incrocio della Carrera con la comunale Rienzo Santacroce, segue la Carrera sino ad incontrare l'incrocio della strada che da Ostuni va alla masseria Pilone all'altezza dei « Trappeto del Diavolo » da detto punto segue una congiungente rettilinea ideale sino ad incontrare il confine comunale con Fasano alla distanza di 1 km dal corrispondente lido del mare, segue la linea della battigia sino ad incontrarsi a sud con il punto di inizio della zona sul confine del comune di Carovigno.

(*Omissis*).

(8196)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Istogeno », della ditta dott.ssa Lucia Caiezza, in Milano. (Decreto di revoca n. 4542/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 18 luglio 1962, con i quali vennero registrati a nome della ditta dott.ssa Lucia Caiezza, con sede in Milano, corso Sempione n. 96, rispettivamente ai numeri 7062, 7062/A, 7062/B, la specialità medicinale denominata Istogeno, sciroppo flacone da g 130 e le relative categorie Istogeno, sciroppo con cascara flacone da g 130; Istogeno, sciroppo valerianato flacone da g 130 e g 250;

Considerato che i prodotti suddetti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche sono da ritenersi terapeuticamente superati in rapporto alla loro composizione ed indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Istogeno, flacone sciroppo da g 130 e sue relative categorie: Istogeno, sciroppo con cascara flacone da g 130; Istogeno, sciroppo valerianato fla-

cone da g 130 e g 250, rispettivamente registrate ai numeri 7062, 7062/A e 7062/B in data 18 luglio 1962, a nome della ditta dott.ssa Lucia Caiezza, con sede in Milano, corso Sempione n. 96.

I prodotti di cui sopra, di cui è revocata la registrazione, devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8198)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pumolio », della ditta Laboratorio farmaceutico Siso, in Milano. (Decreto di revoca n. 4540/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 dicembre 1950 e 1° giugno 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 4245/A, 4245/A-1 e 4245/D, rispettivamente la preparazione fiale con chinino da 2 cc per adulti, la preparazione fiale con chinino da 1 cc per bambini e la preparazione flacone per pennellature da 20 cc, della specialità medicinale denominata Pumolio, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Siso, con sede in Milano, via Marostica, 34, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni delle preparazioni suddette hanno avuto esito non favorevole, in quanto nel Pumolio per pennellature, la quantità di benzoato di benzole è risultata superiore al dichiarato; nel Pumolio chinino. fiale da 2 cc per adulti e fiale da 1 cc per bambini, le quantità di chinino base e di benzoato di benzile sono risultate inferiori al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali le preparazioni suddette furono autorizzate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni delle preparazioni fiale con chinino da 2 cc per adulti, fiale con chinino da 1 cc per bambini e flacone per pennellature da 20 cc, della specialità medicinale denominata Pumolio, registrate rispettivamente ai numeri 4245/A, 4245/A-1 e 4245/D, con provvedimenti in data 6 dicembre 1950 e 1° giugno 1964, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Siso di Milano.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8201)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria del legno « Antonio Viotto », in Sacile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Industria del legno « Antonio Viotto » di Sacile (Pordenone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria del legno « Antonio Viotto » di Sacile (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8274)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1975.

Riconoscimento della sezione di Siracusa della Lega navale italiana ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda della sezione della Lega navale italiana di Siracusa, piazzale Lepanto, con la quale ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 22 espresso in data 14 luglio 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Visto il decreto in data 29 novembre 1974, con il quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle commissioni di esame presso le sezioni della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

La sezione della Lega navale italiana di Siracusa, piazzale Lepanto, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

La sezione suddetta è autorizzata a gestire nella propria sede una scuola di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione della Lega navale italiana di Siracusa deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

La sezione della Lega navale italiana di Siracusa, è autorizzata, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana approvati con il decreto 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Art. 5.

Per la composizione della commissione di esame devono essere seguiti i criteri approvati con il decreto 29 novembre 1974, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(8170)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1975.

Riconoscimento delle sezioni di Desenzano del Garda e di Milano della Lega navale italiana ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Viste le domande presentate dalle sezioni della Lega navale italiana di Desenzano del Garda, borgo Regio n. 6 e di Milano, corso di Porta Romana n. 17, con le quali hanno chiesto il riconoscimento previsto dall'articolo 45 della legge citata;

Visti i pareri numeri 19 e 20 espressi in data 14 luglio 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il decreto 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Visto il decreto in data 29 novembre 1974, con il quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle commissioni di esame presso le sezioni della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni della Lega navale italiana di Desenzano del Garda, borgo Regio n. 6 e di Milano, corso di Porta Romana n. 17, sono riconosciute ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Le sezioni suddette sono autorizzate a gestire, nelle proprie sedi, scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

La prova pratica per l'abilitazione al comando e condotta di imbarcazioni a vela oltre le 20 miglia dalla costa deve essere sempre svolta in mare.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, le sezioni della Lega navale italiana sopraindicate devono trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati. Devono, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 5.

Le sezioni della Lega navale italiana suddette sono autorizzate, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana, approvati con il decreto 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Art. 6.

Per la composizione della commissione di esame devono essere seguiti i criteri approvati con il decreto 29 novembre 1974, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(8172)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1975.

Riconoscimento del circolo nautico Quercianella ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda presentata dal circolo nautico Quercianella, con sede in Livorno, con la quale ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 21 espresso in data 14 luglio 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Il circolo nautico Quercianella è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Il circolo suddetto è autorizzato ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il circolo nautico Quercianella deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(8171)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1975.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Gioia del Colle.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 97 del 4 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 (edizione straordinaria) del 20 febbraio 1974, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Gioia del Colle ai sensi dell'art. 714-*bis* del citato codice;

Viste le mappe pubblicate all'albo pretorio dei comuni di:

Mottola dall'8 ottobre 1974 al 7 dicembre 1974;

Gioia del Colle dal 29 marzo 1975 al 28 maggio 1975,

e relative ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base al predetto codice;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le mappe di cui sopra relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Gioia del Colle, sono esecutive, con annotazione apposta dall'uffcio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

(8273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1990, si approva l'atto 17 aprile 1975, n. 98392 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Amorese Francesco, nato l'8 novembre 1915 a Corato, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Corato (Bari), estesa mq. 4710, riportata in catasto alla particella n. 311 del foglio di mappa n. 47 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 600.

(8320)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 102, è stato dichiarato infondato il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal dirigente superiore a riposo del Ministero della marina mercantile, dott. Cesare Fontana.

(8317)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 103, è stato dichiarato infondato il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal dirigente superiore a riposo del Ministero della marina mercantile, dott. Angelo Cerchia.

(8318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 2 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,75	682,75	682,70	682,75	682,80	682,70	682,70	682,75	682,75	682,75
Dollaro canadese	667 —	667 —	667 —	667 —	665,60	667,05	665,90	667 —	667 —	667 —
Franco svizzero	252,20	252,20	252,70	252,20	252,51	252,15	252,15	252,20	252,20	253,60
Corona danese	111,60	111,60	111,80	111,60	111,69	111,55	111,78	111,60	111,60	111,50
Corona norvegese	121,67	121,67	121,70	121,67	121,49	121,65	121,70	121,67	121,67	121,65
Corona svedese	153,75	153,75	153,70	153,75	153,70	153,70	153,70	153,75	153,75	153,75
Fiorino olandese	253,65	253,65	253,80	253,65	253,87	253,60	253,70	253,65	253,65	253,65
Franco belga	17,281	17,281	17,33	17,281	17,26	17,25	17,2950	17,281	17,281	17,25
Franco francese	153,09	153,09	153,30	153,09	153,07	153,08	153 —	153,09	153,09	153 —
Lira sterlina	1389,60	1389,60	1390 —	1389,60	1389 —	1389,55	1389 —	1389,60	1389,60	1389,60
Marco germanico	261,55	261,55	261,40	261,55	261,70	261,50	261,40	261,55	261,55	261,50
Scellino austriaco	36,885	36,885	36,90	36,885	36,88	36,85	36,90	36,885	36,885	36,85
Escudo portoghese	25,40	25,40	25,28	25,40	25,23	25,35	25,28	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	11,51	11,51	11,51	11,51	11,49	11,50	11,5150	11,51	11,51	11,50
Yen giapponese	2,27	2,27	2,27	2,27	2,258	2,26	2,26	2,27	2,27	2,26

Media dei titoli del 2 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	96,425
Redimibile 3,50% 1934	100,075
» 3,50% (Ricostruzione)	90,375
» 5% (Ricostruzione)	96,925
» 5% (Riforma fondiaria)	92,975
» 5% (Città di Trieste)	92,425
» 5% (Beni esteri)	91,325
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50% » » 1968-83	81,750
» 5,50% » » 1969-84	80,700
» 6% » » 1970-85	82,625
» 6% » » 1971-86	83,675
» 6% » » 1972-87	81,475

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	95,600
» 5% (» 1° aprile 1978)	89,850
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,925
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,925
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	83,100
» poliennali 7% 1978	95,300
» » 9% 1979	98,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,725
Dollaro canadese	666,45
Franco svizzero	252,175
Corona danese	111,69
Corona norvegese	121,685
Corona svedese	153,725
Fiorino olandese	253,675
Franco belga	17,268
Franco francese	153,045
Lira sterlina	13[illegible]9,30
Marco germanico	261,475
Scellino austriaco	36,892
Escudo portoghese	25,34
Peseta spagnola	11,512
Yen giapponese	2,265

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1975 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974			29.586		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	13.915.754			
	residui	749.624			
	Totale		14.665.378		
Accensione di prestiti	competenza	2.077.487			
	residui	85			
	Totale		2.077.572		
Spese correnti	competenza			12.330.674	
	residui			1.553.684	
	Totale				13.884.358
Spese in conto capitale	competenza			1.800.704	
	residui			1.070.039	
	Totale				2.870.743
Rimborso di prestiti	competenza			744.976	
	residui			8.167	
	Totale				753.143
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		27.739.240		22.970.813	
Conti correnti		50.262.391		48.551.334	
Incassi da regolare		31.105.226		30.984.616	
Altre gestioni		16.920.998		16.040.970	
	Totale		126.027.855		118.547.733
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		460.462		534.463	
Pagamenti da regolare		1.059.215		1.702.180	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.870.474		4.157.825	
Altri crediti		35.502.173		41.179.184	
	Totale		40.892.324		47.573.652
	Totale complessivo		183.692.715		183.629.629
Fondo di cassa al 31 agosto 1975			-		63.086
	Totale a pareggio		183.692.715		183.692.715

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 agosto 1975 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			63.086	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		74.827		
Pagamenti da regolare		2.244.476		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		3.023.957		
Altri crediti		12.034.761		
	Totale crediti		17.373.021	
	In complesso			17.441.107
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		26.483.453		
Conti correnti		8.594.022		
Incassi da regolare		467.002		
Altri gestioni		2.093.835		
	Totale debiti			37.643.309
Situazione del Tesoro (passività)				20.202.202

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1975: L. 311.976 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(8377)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1975

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		1.804.287.663.615
Cassa	»		126.204.560.783
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L	9 374 996 590	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			9.374.996.590
Anticipazioni			
— in conto corrente	L	596 402 748 997	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1 265 649 974 246	
— a scadenza fissa	»	2.300 000 000	
			1.864.352.723.243
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.819.229.815
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L	168.728.586.303	
— conti speciali	»	7.009.875.503.136	
			7.178.604.089.439
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.204.140.346.474
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.675.983.741.391
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		326.525.135.128
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		15.067.536.692.390
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		150.990.967.199
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L	427 770 024 628	
— altre attività	»	214 032 055 219	
			641.802.079.847
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		208.633.733.500
Spese dell'esercizio	»		474.809.466.283
			32.077.065.425.698
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.391.529.781.001
Depositi:			
— a garanzia	L	4 473 041 878 418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	1 695 177 800 000	
— altri	»	13 895 320 025 668	
			20.063.539.704.086
Depositari di titoli e valori	L.		717.684.579
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L		53.535.012.041.580

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		11.460.433.627.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		89.169.354.746
Depositi in conto corrente liberi	»		197.605.960.142
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386.	»		274.265.546.586
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	10.249.133.678.407	
— altri	»	8.778.573.464	
			10.257.912.251.871
Depositi in valuta estera			
— per conto U I.C.	L.	4.884.704.940.000	
— altri	»	4.475.389.009	
			4.889.180.329.009
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I C	L.	2.125.170.563.136	
— altri	»	25.111.942.375	
			2.150.282.505.511
U I C - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		40.303.095.053
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		96.975.712.555
Fondi diversi accantonati	»		851.178.325.467
Partite varie passive	»		1.174.032.344.393
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	47.883.021.603	
Fondo di riserva straordinario	»	46.191.656.428	
			94.374.678.031
Rendite dell'esercizio	L.		500.351.675.334
			32.077.065.425.698
Impegni	L.		1.391.529.781.001
Depositanti	»		20.063.539.704.086
Titoli e valori presso terzi	»		717.684.579
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		53.535.012.041.580

(8378)

Il Governatore BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale di ruolo non statale della stazione sperimentale per la seta, in Cormano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale di ruolo non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 aprile 1975, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un esecutivo tecnico;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici ed amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale di ruolo non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria della seta per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi civili o di guerra o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;
2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;
8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui ai precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: compito di aritmetica.

Prova pratica: prova su dinamometro a leva e pesata analitica.

Prova orale: colloquio di cultura generale e nozioni sullo ordinamento delle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano) in via dei Giovi, 6, presso la stazione sperimentale per la seta, con inizio alle ore 9.

La data della prova scritta e quella della prova pratica sono fissate, rispettivamente, per i giorni 13 e 27 gennaio 1976.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova pratica e la prova scritta nei giorni e nella sede sopraindicati.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il termine prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e almeno sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 128) del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 16 aprile 1975

Il presidente: FACETTI

(8085)

Concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova del personale di ruolo non statale della stazione sperimentale per la seta, in Cormano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale di ruolo non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 aprile 1975, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un operaio;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova del personale di ruolo non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria della seta per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati ed invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la seta - Via dei Giovi, 6 - 20032 Cormano (Milano), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) certificato originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale per la seta, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: scrittura sotto dettato.

Prova pratica: pesate e misurazioni di precisione (metro e calibro).

Prova orale: colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano) in via dei Giovi, 6, presso la stazione sperimentale per la seta, con inizio alle ore 9.

La data della prova scritta e quella della prova pratica sono fissate, rispettivamente, per i giorni 12 e 26 gennaio 1976.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova pratica e la prova scritta nei giorni e nella sede sopraindicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e almeno sei decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di operaio in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 115) del personale civile dello stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 16 aprile 1975

Il presidente: FACETTI

(8086)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici, sono risultati disponibili cinque posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 19 *e* 20 *novembre* 1975 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi *senza alcun preavviso* per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D,* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 del presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei *periti tecnici industriali della Marina*.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1975
Registro n. 44 *Difesa, foglio n.* 168

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di . .) (codice di avviamento postale . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . con specializzazione . . rilasciato da . . . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . ;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2. — Progettazione di massima di un particolare di impianto chimico. Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. *Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione* dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statistica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica ed idrodinamica, macchine idrauliche (ruole Pelton; turbine Francis e derivati).

Chimica: concetto di rendimento massimo e sua determinazione in funzione delle costanti di equilibrio e isoterme di reazione.

Acque industriali e loro trattamento. Industria del cloro e suoi derivati. Azoto e liquificazione dell'aria. Acido nitrico e nitrato. Ammoniaca e industria del freddo. Derivati del silicio. Industrie vetrarie, ceramiche e laterizi. Acido borico e derivati. Metallurgia del ferro: ghise, acciai. Metallurgia dell'alluminio magnesio, zinco, rame, piombo, cadmio, titanio, nichel, mercurio, stagno, manganese, cromo, argento, oro; loro leghe piu importanti.

Generalità sui combustibili - combustibili fossili e loro utilizzazione - gassificazione e distillazione - petrolii lubrificanti - alcool metilico - acido acetico e acetone - acidi organici

più importanti - saponi, detergenti sintetici - chimica della acetilene e ossido di carbonio - polimerizzazione - materie plastiche - esplosivi - caucciù, colle e gelatine.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Visto, *il Ministro per la difesa*
FORLANI

(8296)

Concorso, per esami, ad otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici, sono risultati disponibili otto posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a quindici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 24 novembre 1975 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 25 novembre 1975 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi *senza alcun preavviso* per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterra che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ridardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta ed almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 170

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . (provincia di . . .) (codice di avviamento postale . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) *In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste* elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e relativo « disegno costruttivo » completo di tutti gli elementi. Il disegno relativo dovrà essere eseguito in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di « disegno esecutivo ». Dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, ecc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei *materiali, sollecitazioni e de-*

formazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Meccanica: lavorazione dei legnami - generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme; formatura con modello, a sagoma miste, a mano, forme in conchiglia e formature meccanica, preparazione della forma per colata, spinte del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazione di colata, estrazione dei getti, fornic e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo e a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio e tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranze, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura. Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai. Chiodature. Saldature. Bolliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La prova può essere sostenuta su una delle lingue seguenti: inglese, francese, tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella intepretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Visto, *il Ministro per la difesa*
FORLANI

(8295)

OSPEDALE «SS. GONFALONE» DI MONTEROTONDO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 ottobre 1974, n. 97, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di analisi cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma) - tel. 9006003-9006086.

(8358)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(8355)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

In esecuzione del decreto commissariale 9 settembre 1975, n. 654, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale, indetto con decreto 2 ottobre 1974, n. 509.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(8352)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

In esecuzione del decreto commissariale 9 settembre 1975, n. 655, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria, indetto con deliberazione consiliare 5 ottobre 1973, n. 544, dell'ex ospedale «V. Leonardi» di Chiavari (Genova).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(8353)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 agosto 1975, n. 166, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(8354)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1975, n. 49.

Rifinanziamento della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 - Interventi integrativi per l'agevolazione di mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 20 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1975 un ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell'importo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Art. 2.

L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio 1975 fa carico al cap. 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 il cui stanziamento di lire 1.350 milioni viene elevato a 1.550 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1975, n. 50.

Modificazione alla legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, concernente le spese di funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 20 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti massimi dei contributi previsti dall'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, per il funzionamento dei gruppi consiliari sono aumentati, con decorrenza 1° maggio 1975, del 50 per cento.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge faranno carico, per l'esercizio finanziario 1975, al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1975, n. 51.

Interventi a sostegno dello sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 20 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e dell'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni.

L'onere di lire 600 milioni fa carico al cap. 6153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.

Art. 2.

Per gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 350 milioni.

L'onere di lire 350 milioni fa carico al cap. 6263 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 1.100 milioni.

La variazione dello stanziamento relativa al precitato capitolo 6263 si intende conseguentemente apportata nell'elenco 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, approvato con l'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 l'ulteriore spesa di lire 324 milioni.

L'onere di lire 324 milioni fa carico al cap. 6274 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, il cui stanziamento viene elevato da lire 780 milioni a lire 1.104 milioni.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dagli articoli 4, 7, 8 e 11, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio 1975, l'ulteriore spesa di lire 94 milioni.

L'onere di lire 94 milioni fa carico al cap. 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 94 milioni.

Art. 5.

All'onere complessivo di lire 1.368 milioni, previsto dalla presente legge, si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell'assegnazione statale a favore della Regione, sul fondo previsto dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione alla legge 7 agosto 1973, n. 512.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, categoria X, rubrica n. 1, è istituito il cap. 433 con la denominazione: « Assegnazione di fondi da parte dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto 1973, n. 512 » e con lo stanziamento di lire 1.368 milioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1975, n. 52.

Provvidenze a favore degli uffici tecnici dei consorzi fra comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 20 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di concorrere nelle spese per l'attività degli uffici tecnici dei consorzi tra comuni già costituiti per i servizi di ufficio tecnico urbanistico, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, per l'anno finanziario 1975, nella misura massima di lire trecento per ogni abitante rilevato nei comuni consorziati nell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi sarà deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale agli enti locali, di intesa con l'assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio, previa presentazione della domanda, cui dovrà essere allegata copia dello statuto del consorzio.

Art. 3.

I contributi previsti all'art. 1 sono cumulabili con ogni altro contributo o concorso concesso al consorzio, a qualsiasi titolo, dallo Stato o dall'amministrazione regionale.

Detti contributi saranno corrisposti nei limiti della disponibilità prevista in bilancio.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 50 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo I, sezione I, rubrica n. 4, categoria IV, viene istituito il cap. 453 con la seguente denominazione: « Contributi ai consorzi tra comuni già costituiti per i servizi di ufficio tecnico urbanistico, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento degli uffici tecnici » e con lo stanziamento di lire 50 milioni cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 53.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 20 *agosto* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. 54.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 20 *agosto* 1975)

(*Omissis*).

(8093)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752650)